



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it - Sito Web: www.lamaddalena/guardiacostiera.it

ORDINANZA

Brillamento ordigni bellici

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,

- VISTE** le comunicazioni prot. n. 54175 e 15754 rispettivamente in data 13.06.2018 e 16.02.2018 della Prefettura di Sassari;
- VISTO** il messaggio di COMSUBIN 53739/N /CZ-GOSCTECOMSUBIN del 04.11.2022;
- VISTA** la comunicazione con la quale il Nucleo SDAI di La Maddalena ha richiesto l'emanazione dei provvedimenti di competenza per l'attività di brillamento di ordigni bellici di cui sopra, nel punto di coordinate Lat. 41°11.507' N – Long 009°33.069' E (WGS 84), con le modalità di cui alla seguente tabella;
- VISTI** l'art. 17 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino temporaneamente la navigazione nella zona di mare interessata dall'attività in argomento,

RENDE NOTO

che i **giorni dal 09 al 10 novembre 2022, dalle ore 09.00 alle ore 12.00**, avranno luogo le operazioni di brillamento di ordigni bellici nel punto avente le seguenti coordinate e meglio indicate nell'allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Ordinanza.

PUNTO	LATITUDINE (WGS 84)	LONGITUDINE (WGS 84)	AREA INTERDIZIONE
ALFA	41°11.507'N	009°33.069' E	2000 metri per la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e/o di superficie.

ORDINA

Articolo 1

I **giorni dal 09 al 10 novembre 2022, dalle ore 09.00 alle ore 12.00**, è interdetta la navigazione, la sosta, l'ancoraggio e qualsiasi attività subacquea e/o di superficie in genere, **per un raggio di 2000 metri** dal punto di brillamento di cui al RENDE NOTO.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell'art. 53 del Codice della Nautica da Diporto.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l'invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/.

La Maddalena,

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Renato SIGNORINI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82)

